



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 185 del 18 MAR. 2020

OGGETTO: STIPULA DI UNA CONVENZIONE ATTIVA AVENTE SCADENZA 31.12.2022, CON L'AOU CAREGGI DI FIRENZE PER LA FORNITURA DI TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DELLA UOC GESTIONE OPERATIVA

18 MAR. 2020

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Mario M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che:

- ☐ gli introiti complessivi di € 60.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nei Bilanci Economici Preventivi anni 2020, 2021 e 2022 al Conto Economico n. 410.010.00520 "Prest. Banca Osso ATS/ASST/ASL/AO/IRCCS Extra Regione".

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 185 del 18 MAR. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST COST G. Pini-CTO;

Considerato che:

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 19/12/2012 n. C-159/11 ha sottolineato che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici quei contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";

Richiamate:

- la Legge n. 91/1999 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti";
- la D.G.R. 21.12.2007 n. VIII/6291 "Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti", che per favorire il prelievo dei tessuti, ha riconosciuto alla struttura sanitaria ove il prelievo viene eseguito, un parziale rimborso delle spese sostenute per il citato prelievo, fissando tra l'altro un nomenclatore tariffario per la distribuzione del tessuto muscolo-scheletrico da parte della Banca dell'Osso agli enti sanitari regionali che ne facciano richiesta;
- il D.lgs n.16/2010 "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 185 del 18 MAR. 2020

rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;

- le “Linee Guida per il Prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di Trapianto 9/2016” del 14/09/2016 approvate dal Centro Nazionale Trapianti;

Preso atto che il Piano sanitario nazionale considera lo sviluppo delle attività di trapianto di organi come uno tra i principali obiettivi da raggiungere per allineare, nel settore delle gravi insufficienze terminali d'organo e di tessuti, l'offerta del Servizio Sanitario Nazionale a quella dei principali sistemi dell'area europea;

Premesso che presso il P.O. Pini è attiva la Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico della Regione Lombardia (di seguito Banca Osso), riconosciuta dal Ministero della Salute e finalizzata alla promozione e organizzazione di prelievi di tessuto muscolo-scheletrico da donatore vivente e da cadavere, alla conservazione dei tessuti prelevati, alla certificazione di idoneità dei tessuti e alla distribuzione degli stessi ai riceventi della regione che necessitano di trapianto riconosciuta con DGR n. VII/12847 del 28.04.2003;

Premesso altresì che la Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale n. 213 del 20.07.1999 ha istituito la propria “Banca Regionale dei Tessuti e delle Cellule” e ha individuato il Centro di Conservazione del Tessuto Osseo presso l'AOU Careggi;

Rilevato che

- la Banca di Tessuto della Regione Lombardia attiva presso questa Azienda ha in corso da anni, senza soluzione di continuità, una collaborazione con la Banca di Tessuto della Regione Toscana attiva presso la AOU Careggi, precedentemente regolata mediante accordi convenzionali;
- con deliberazione n. 162 del 14.03.2019 questa Azienda ha approvato la stipula di una convenzione con AOU Careggi per la fornitura di Tessuto Muscolo-Scheletrico con scadenza il 31.12.2019;

Preso atto che la AOU Careggi ha chiesto con nota mail in atti in data 10.12.2019 di stipulare una convenzione attiva con questa Azienda per la fornitura di Tessuto Muscolo-Scheletrico da parte della Banca Regionale di Tessuto Muscolo-Scheletrico della Regione Lombardia, trasmettendo altresì una proposta di testo di convenzione;

Dato atto che mediante scambi di comunicazione in atti, le due Aziende Sanitarie hanno concordato un testo di convenzione che risponde alle esigenze di entrambe le strutture, trasmesso dalla AOU Careggi nella versione definitiva in data 02.03.2020;

Rilevato che la Responsabile della Banca di Tessuto Muscolo-Scheletrico, dott.ssa Maristella Faré ha approvato la stipula della convenzione;

Ritenuto pertanto di stipulare con la AOU Careggi una convenzione attiva per la fornitura di tessuto muscolo-Scheletrico nel testo allegato alla presente proposta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2022;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 185 del 18 MAR. 2020

Considerato che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 60.000,00 (euro sessantamila/00);

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di stipulare una convenzione attiva con l'AOU Careggi per la fornitura di tessuto muscolo scheletrico da parte della Banca Regionale di Tessuto Muscolo-Scheletrico, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2022;
2. di approvare il testo di convenzione, allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di contabilizzare gli introiti complessivi di € 60.000,00 derivanti dal presente provvedimento, nei Bilanci Economici Preventivi anni 2020, 2021 e 2022 al Conto Economico n. 410.010.00520 "Prest. Banca Osso ATS/ASST/ASL/AO/IRCCS Extra Regione";
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lombr)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Proia)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 185 del 18 MAR. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 7 APR. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. pagine 5 e n.1 allegato

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Mario Ciuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI, sede del Centro di Conservazione del Tessuto Osseo, (di seguito Azienda) con sede legale a Firenze, Largo Brambilla n. 3 (P.IVA n.04612750481), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone, domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda;

E

L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO, sede della Banca Regionale del Tessuto muscolo-scheletrico - Lombardia, (di seguito Banca fornitrice), con sede legale in Milano (MI), piazza Cardinal A. Ferrari, 1 (codice fiscale e P.IVA n. 09320530968), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica nella sede della stessa ASST.

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 91/1999 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti";
- il D. Lgs. n.16/2010 "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule

umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;

- la Regione Lombardia, con D.G.R. 21.12.2007 n.VIII/6291 “Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti”, per favorire il prelievo dei tessuti, ha riconosciuto alla struttura sanitaria ove il prelievo viene eseguito, un parziale rimborso delle spese sostenute per il citato prelievo e ha fissato un nomenclatore tariffario per la distribuzione del tessuto muscolo-scheletrico da parte della Banca dell’Osso agli enti sanitari regionali che ne facciano richiesta;

- le “Linee Guida Per il Prelievo, la Processazione e la Distribuzione di Tessuti a scopo di Trapianto 9/2016” (di seguito Linee guida trapianti) del 14/09/2016 approvate dal Centro Nazionale Trapianti;

- presso il P.O. Pini delle ASST Pini-CTO è attiva la Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico della Regione Lombardia (di seguito Banca Osso), istituita con DGR della Regione Lombardia n. VII/12847 del 28.04.2003, riconosciuta dal Ministero della Salute e finalizzata alla promozione e organizzazione di prelievi di tessuto muscolo-scheletrico da

donatore vivente e da cadavere, alla conservazione dei tessuti prelevati, alla certificazione di idoneità dei tessuti e alla distribuzione degli stessi ai riceventi della regione che necessitano di trapianto;

- È interesse del Servizio Sanitario fornire ai propri utenti la generalità delle prestazioni specialistiche e, pertanto, laddove una struttura non riesca ad erogare direttamente alcune prestazioni, acquisire le medesime da altre strutture del pubblico servizio, mediante appositi atti convenzionali al fine di garantire la continuità assistenziale in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;

- L'Azienda ha strutturato un Centro di Conservazione del Tessuto Osseo (di seguito anche solo Centro) quale articolazione funzionale della Banca Regionale dei Tessuti e delle Cellule istituita dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Toscana n. 213 del 20 luglio 1999.

- Detto Centro, che afferisce all'Azienda presso la Struttura Organizzativa Dipartimentale (SOD) Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale del Dipartimento ad Attività Integrata Oncologico e di Chirurgia ad Indirizzo robotico, è certificato per le attività di raccolta di tessuto muscolo-scheletrico (da donatore cadavere e vivente), di processazione, di deposito e di distribuzione di tessuto muscolo-scheletrico.

- Al fine di garantire l'approvvigionamento di tessuto

muscolo-scheletrico di origine umana (da donatore) nelle fasi di insufficienza di disponibilità, il Centro può ricorrere ad altre Banche nazionali certificate per fornire all'utilizzatore il tessuto specifico richiesto nel rispetto della normativa vigente in materia di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nonché delle Linee guida sulle modalità per la richiesta di tessuto osseo da parte degli utilizzatori.

- La Banca fornitrice è dedicata prevalentemente al coordinamento generale di rete e alla selezione, raccolta, conservazione e distribuzione di homograft muscolo-scheletrici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La Banca fornitrice garantisce al Centro la fornitura di tessuto muscolo-scheletrico di origine umana (da donatore) idoneo al trapianto, tenuto conto della disponibilità di detto tessuto presso la stessa Banca fornitrice.

La modalità di svolgimento del rapporto tra le parti viene disciplinata al successivo art. 2.

I rapporti economici sono disciplinati al successivo art. 6.

ART. 2 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Banca fornitrice assicura, secondo la propria disponibilità, la fornitura di tessuti muscolo-scheletrici per le esigenze del Centro, su richiesta dello Stesso, provvedendovi direttamente nel rispetto delle normative e delle linee guida vigenti.

Le modalità di esecuzione sono quelle concordate tra la Banca fornitrice ed il Centro dietro richiesta di quest'ultimo che può avvenire sia per tessuti che richiedono un'elevata appropriatezza in relazione ad uno specifico paziente, sia per tessuti ad uso scorta sulla base del fabbisogno rilevato da parte del Centro.

La Banca fornitrice, qualora non disponga di tutte le attrezzature di laboratorio e organizzative necessarie ad un'ottimale processazione dei tessuti in relazione allo stato di avanzamento delle tecnologie:

- è autorizzata, secondo quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n. 191 del 2007, dalla successiva normativa in materia nonché dalle linee guida nazionali, ad avvalersi per le procedure mancanti, ma non per l'intero processo, di strutture pubbliche e private, individuate in base a criteri di affidabilità e di economicità e nel rispetto delle richiamate normative vigenti;

- è garante del fatto che i laboratori esterni pongano in essere tutte le fasi di processazione del tessuto in

territorio europeo, operando in conformità alle normative europee e consentendo agli organi preposti le funzioni di ispezione e controllo;

- assicura che le metodologie operative dei laboratori e delle strutture di cui si serve rispettino i requisiti qualitativi definiti dal Centro;
- riconosce al Responsabile del Centro il diritto di controllare le certificazioni e gli accreditamenti ministeriali, nonché il manuale di qualità della Banca fornitrice e delle strutture di cui quest'ultima si serve.

Le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali che dovessero intervenire in vigenza di convenzione con effetti sulle attività oggetto dell'accordo.

ART. 3 - TRASPORTO

L'organizzazione del trasporto è a carico della Banca fornitrice.

Eccezionalmente, nei soli casi preventivamente concordati con il Centro, l'Azienda può provvedere al trasporto informando tempestivamente la Banca fornitrice prima dell'attivazione del relativo servizio.

Le spese di spedizione, stabilite nel Tariffario allegato alla presente convenzione (allegato 1), saranno a totale carico

dell'Azienda. Le stesse sono soggette a variazioni in caso di aggiornamento del Tariffario Nazionale con atto della Conferenza Stato-Regioni.

La responsabilità della Banca fornitrice cessa al momento della consegna del/dei collo/i al Centro di Conservazione del Tessuto Osseo.

ART. 4 - PROPRIETÀ

Nel caso di uso ai fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività oggetto del presente accordo, sviluppate in comune, la parte interessata alla pubblicazione dovrà darne avviso scritto con congruo anticipo all'altra parte della presente convenzione.

Nel caso di cui al comma 1 dovrà, comunque, essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito della presente convenzione.

ART. 5 - TARIFFE

Le tariffe applicate saranno quelle di cui al Tariffario allegato alla presente convenzione (allegato 1) e, comunque, non potranno essere superiori a quelle fissate dal Tariffario unico nazionale delle banche di Tessuto muscolo-scheletrico.

Nel caso intervengano variazioni tariffarie, queste dovranno essere comunicate al Centro mediante specifica comunicazione scritta da parte della Banca fornitrice.

Fino al ricevimento della suddetta comunicazione saranno applicate le precedenti tariffe.

ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per la cessione di tessuti muscolo-scheletrici, la Banca fornitrice emetterà a carico dell'Azienda fattura elettronica con cadenza trimestrale con termini di pagamento di sessanta giorni dalla data di ricevimento.

L'Azienda effettuerà il pagamento mediante bonifico bancario a favore della **ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO**

TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO da intestare:

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO

conto corrente n. 100000046010

presso Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Cod. ABI: 03069, cod. CAB: 09454, cod. CIN: S

cod. IBAN: IT21 S030 6909 4541 0000 0046010

cod. BIC/SWIFT: BCITITMM

ART. 7 - PRIVACY

In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2016/679 ed dal D.lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018, tutti i dati che verranno scambiati tra le parti nel corso dello svolgimento della presente convenzione saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle parti per le sole finalità indicati nella convenzione stessa ed in modo strumentale all'espletamento della stessa, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di

legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzati, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti agli interessati, nel rispetto di adeguate misure di riservatezza e di protezione dei dati.

In particolare, le Parti effettuano le operazioni di trattamento dei dati di terzi, che possono essere acquisiti in occasione o per effetto del presente accordo, in qualità di autonomi titolari del trattamento. Ove dalle dinamiche di esecuzione dell'accordo dovesse emergere che una parte fosse tenuta a trattare dati personali per conto dell'altra parte, le parti si impegnano fin d'ora a designare, prima di iniziare il relativo trattamento, il soggetto che effettua il trattamento per conto dell'altra parte quale Responsabile del Trattamento con l'atto di cui all'art. 28 del Regolamento UE.

Ciascuna parte si impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni di cui verrà in possesso in ragione della presente convenzione, trattandole con cura e standard di sicurezza non inferiori a quelli osservati per i propri dati.

I suddetti impegni di riservatezza non si estendono alle informazioni per le quali la comunicazione/diffusione sia avvenuta in adempimento di obblighi di legge e per effetto di provvedimenti giudiziari

ART. 8 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CONFLITTO DI INTERESSI

E TRASPARENZA

Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190 del 2012 e successivi decreti attuativi) e, per quanto di competenza, dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità.

Le Parti si riservano di sospendere il presente accordo qualora ravvisino un possibile conflitto di interessi, un pregiudizio o danno all'immagine o alle proprie iniziative o attività.

L'Azienda e la Banca fornitrice sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 al fine dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

ART. 9 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le formali comunicazioni tra l'Azienda e la Banca fornitrice avverranno utilizzando i rispettivi indirizzi PEC, di seguito indicati:

Azienda: aoucareggi@pec.it

Banca fornitrice: protocollo@pec.asst-pini-cto.it

ART. 10 - DECORRENZA, DURATA E FACOLTÀ DI RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti fino al 31.12.2022, con facoltà di

rinnovo con atto sottoscritto da entrambe le parti.

È fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte dei contraenti, da comunicarsi con preavviso di almeno sessanta giorni a mezzo di PEC indicate all'art. 9.

Ogni modifica, integrazione o abrogazione dei contenuti della presente convenzione richiede atto scritto, con indicazione specifica dell'oggetto della modifica, integrazione o abrogazione.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione le parti, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio da parte della Banca fornitrice ed il regolare funzionamento del Centro, stabiliscono che le condizioni da applicare alle prestazioni rese fino alla stipula della presente convenzione restano quelle fissate dal precedente atto convenzionale.

ART. 11 - SPESE DI BOLLO, REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE

Le prestazioni rese ai sensi della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ex art. 10, n. 18 del D.P.R. n.633/72 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. n.642/72, e successive modificazioni e integrazioni. Tale imposta è a carico dell'Azienda che provvede all'assolvimento virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 0012047 del 06.02.2017.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n.131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Il Foro competente per le controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione è quello di Milano.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Il Direttore Generale


Dr. Rocco Donato Damone

Per la ASST Centro Specialistico Ortopedico traumatologico

Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dr. Francesco Laurelli

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione AOU Careggi.pdf.p7m (firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINT-LRLFNC6682F205Z	NON PRESENTE

www.AlboPretorionline.it 07/04/20